

***Memoria per l’Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato
concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica
dell’articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali***

*di Francesca Rescigno – Professoressa associata di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari
Opportunità presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna*

Ringrazio sentitamente la Commissione Affari Costituzionali per questo gradito invito.

La questione animale e il quadro giuridico di riferimento

Sono davvero lieta di questo invito che dimostra come anche in questa Legislatura l’interesse per la questione animale non sia venuto meno. Avevo già avuto l’onore di essere chiamata ad un’audizione nel corso della XVII Legislatura, nel novembre 2017, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, rispetto all’esame di diversi Progetti di legge concernenti la tutela degli esseri animali. Ancora, recentemente sono stata invitata dalla Commissione Giustizia del Senato rispetto all’esame di nuovi Progetti di legge concernenti la tutela animale che propongono modifiche del Codice Civile, Penale e di Procedura Penale.

Da costituzionalista ammetto che questa occasione di discussione per una possibile revisione costituzionale è quella a me più congeniale e di estremo interesse poiché da molto tempo mi occupo della questione animale dal punto di vista giuridico-costituzionale e credo che questo tema

non rivesta un ruolo, come molti ritengono, marginale ma faccia invece parte di un disegno più ampio concernente in generale lo sviluppo e l'affermazione dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza anche al di là della barriera della specie.

I progetti di revisione presentati, su cui oggi vengo audita, non si occupano solo degli esseri animali ma prevedono la modifica dell'articolo 9 al fine di esplicitare la tutela costituzionale dell'ambiente come è già stato fatto da molte Costituzioni europee e non solo.

In quanto esperta di diritti animali, ho scelto tuttavia di concentrarmi maggiormente sulla possibile revisione volta ad introdurre gli esseri animali in Costituzione anche se alcuni accenni all'ambiente risulteranno comunque necessari ed inevitabili.

Approfondendo la questione animale già nel 2005 avevo ipotizzato la possibilità di includere la dignità animale nella nostra Carta fondamentale e tale soluzione, da alcuni considerata paradossale, ha acquistato nuova attualità nel 2009 in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona che -come noto- definisce gli esseri animali quali **“esseri senzienti”** collocandoli addirittura in un Trattato europeo.

La nostra Costituzione invece non si occupa degli esseri animali e, a dire il vero, una precisa definizione giuridica della senzietà animale non si rinviene né nella nostra legislazione ordinaria, né, purtroppo, nelle previsioni europee, poiché il Trattato di Lisbona dimentica di dare un effettivo contenuto giuridico alla importante affermazione contenuta nell'articolo 13.

Gli animali sono dunque esseri senzienti ma resta da definire il contenuto giuridico di tale senzietà.

Il punto centrale da considerare per potere ipotizzare una revisione costituzionale in materia è dunque quello concernente la senzietà animale e l'atteggiamento del nostro ordinamento giuridico in tema di esseri animali, esseri che a tutt'oggi sembrano trovarsi nella paradossale posizione di **“res senzienti”** perché il nostro ordinamento, così come gli altri ordinamenti giuridici, anche quelli più aperti e lungimiranti, è nato per soddisfare esigenze e bisogni prettamente umani, per cui, ancora oggi, il dato principale è l'antropocentrismo giuridico. Gli impianti normativi considerano l'essere umano quale fulcro della società, destinatario principale (se non unico) delle regole e dei diritti per cui gli esseri animali si trovano in una posizione di inevitabile soggezione e reificazione e l'approccio giuridico nei loro confronti varia dalla considerazione di essi quali 'cose' a nostra completa disposizione fino, nei casi migliori,

all'elaborazione di una prospettiva di tutela volta però più a proteggere il sentimento di empatia degli esseri umani verso gli esseri animali che non gli animali stessi.

E' pur vero che il nostro ordinamento ha progressivamente abbandonato la visione cartesiana dell'animale quale *'bruto privo di pensiero'*, essere mancante di raziocinio, in balia del proprio istinto, seguendo il percorso già tracciato dalla riflessione filosofica ⁽¹⁾ e dai progressi della scienza e dell'etologia ⁽²⁾, dimostrandosi quindi più attento ai bisogni degli esseri animali ma non è riuscito, almeno fino a questo momento, ad affermare una reale soggettività giuridica animale e nemmeno a realizzare l'auspicabile ampliamento dei diritti al di là della barriera della specie per cui anche la legislazione più avanzata e progredita mantiene in ultima analisi un'impostazione antropocentrica o al massimo protezionistica-compassionevole.

Nell'ambito dell'antropocentrismo giuridico appare di estrema rilevanza la posizione assunta dall'Unione Europea, che già nel 1991 a Maastricht aveva approvato una Dichiarazione sulla

⁽¹⁾ Il cammino filosofico alternativo all'antropocentrismo può dirsi avviato con la *"morale della simpatia"* (cfr. D. HUME, *Della ragione degli animali*, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 73) la quale basandosi sul dato empirico sostiene che gli animali nel compiere le azioni quotidiane appaiono guidati da un certo grado di razionalità che, pur differendo da quella degli umani, è da riconoscersi come ragione e non mero istinto; anche gli animali, infatti, potendo provare sensazioni di gioia e dolore, indirizzano le proprie azioni per evitare il dolore ed ottenere la gioia. Accanto alla morale della simpatia si colloca la *"teoria dell'utilità"* (cfr. J. BENTHAM, *Una prospettiva utilitaristica*, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 133) che tenta di uscire dall'illuminismo razionalistico e astratto sostituendo al criterio della ragione quello più concreto dell'utilità, per cui il fine principale della morale (ma anche del diritto) deve essere quello di cercare di procurare la massima felicità possibile al maggior numero di uomini, o meglio cercare di evitare al maggior numero di uomini ogni sofferenza ingiustificata. Considerando che anche gli animali sono in grado di provare sofferenza l'utilitarismo si estende anche ad essi, per cui è un dovere morale preoccuparsi dei piaceri e delle sofferenze degli esseri animali tanto quanto di quelli degli esseri umani. Il principio cardine dell'utilitarismo è la c.d. *"massimizzazione del piacere"*, non del singolo individuo ma della società nel suo complesso: insomma, *"la giustizia è la felicità del maggior numero"*. Sono queste riflessioni a costituire il punto di partenza del *"neoutilitarismo"* (cfr. P. SINGER, *In difesa degli animali*, Roma, 1987; P. SINGER, *Liberazione animale*, Milano, 2003) che si afferma la necessità dell'applicazione del principio di eguaglianza anche al rapporto uomo-animale, prospettando l'eliminazione (per quanto possibile) di qualsiasi tipo di sofferenza per ogni essere vivente: umano o animale che sia. Supera infine la concezione neoutilitaristica, affermando l'esistenza di veri e propri obblighi del genere umano ai quali corrispondono specifici diritti soggettivi degli animali, la c.d. *"teoria del valore"* (cfr. T. REGAN, *I diritti animali*, Milano, 1990), che fonda il presupposto dei diritti sul valore inerente dell'essere che intendiamo far rientrare nella sfera morale, valore che costituisce una caratteristica oggettiva di quell'essere, tale da renderlo non solo degno di rispetto ma titolare di diritti in sé e per sé.

⁽²⁾ L'approccio scientifico ha dimostrato che gli esseri animali sono portatori di livelli differenziati di soggettività: quantomeno di un livello minimo fondato sulla sensibilità, quale *"zona"* della dimensione non cognitiva che non è più mera sensazione ma coinvolge l'emotività. Insomma, sono esseri intelligenti e capaci di modificare i propri comportamenti per proteggersi da pericoli o per garantirsi condizioni di vita migliori, esattamente come ha sempre fatto l'essere umano. Sul contributo di scienza ed etologia all'evoluzione del concetto di essere animale cfr. C. DARWIN, *I poteri mentali dell'uomo e quelli degli animali inferiori*, in *L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto al sesso*, Milano, 1926; K. LORENZ, *L'anello di Re Salomone*, Milano, 1982; M. MIDGLEY, *Perché gli animali. Una visione più "umana" dei nostri rapporti con le altre specie*, Milano, 1985; P. Cavalieri, P. Singer (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Milano, 1994.

protezione degli animali dimostrando una importante e innovativa sensibilità animalista. L'anno decisivo del diritto europeo rispetto alla questione animale può essere considerato il 2009, anno in cui entra in vigore il già ricordato Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che all'articolo 13 prevede: *«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di **benessere degli animali in quanto esseri senzienti**, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale»*.

Gli animali vengono dunque definiti in un Trattato europeo quali 'esseri senzienti', anche se questo fondamentale riconoscimento non modifica realmente il loro *status* giuridico poiché l'articolo 13 appare contraddistinto da un forte spirito di compromesso e coniuga l'affermazione della 'senzietà animale' con il mantenimento in essere di fenomeni discutibili ed altamente problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume quali ad esempio la corrida.

L'ambigua affermazione europea ha comunque, come già detto, il merito di avere dichiarato la 'senzietà' animale, incentivando future iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali, sia a livello degli Stati membri che a livello di legislazione europea. Il 2009 è importante per l'evoluzione giuridica della considerazione animale anche per l'approvazione del Regolamento CE n. 1223 al quale si deve la graduale ed infine totale eliminazione della possibilità di effettuare test sugli esseri animali per i prodotti cosmetici in Europa ⁽³⁾. La nuova regolamentazione vieta le sperimentazioni che coinvolgono gli animali sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti che andranno a formare il prodotto finito, il Regolamento vieta altresì l'importazione e l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e anche di quei prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale. Nel 2010 viene invece adottata la Direttiva n. 63 relativa alla protezione

⁽³⁾ Sulla sperimentazione in materia di cosmetici cfr. F. RESCIGNO, *Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?*, in V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014, 45.

degli animali utilizzati a fini scientifici che rielabora e sostituisce la precedente Direttiva 1986/609 CEE ⁽⁴⁾ con lo scopo di rafforzare la tutela degli animali utilizzati per scopi scientifici e sperimentali migliorandone il benessere attraverso l'affermazione del principio delle tre R e cioè: sostituzione (*replacement*), riduzione (*reduction*) e perfezionamento (*refinement*) ⁽⁵⁾. Il recepimento della Direttiva nel nostro Paese con il Decreto Legislativo n. 26 del marzo 2014, ha causato diversi problemi e sembra non avere esaudito i desiderata né dei fautori della sperimentazione animale, né tantomeno di chi si schiera per una progressiva riduzione se non eliminazione della stessa ⁽⁶⁾.

La vicenda del recepimento della Direttiva sulla sperimentazione del 2010 è emblematica di una questione animale sostanzialmente irrisolta: l'Europa che da un lato definisce gli esseri animali quali esseri senzienti, dall'altro giudica il recepimento effettuato dal nostro Paese eccessivamente garantista nei confronti degli stessi animali, 'invitandoci' a conformare la nostra

⁽⁴⁾ Sulla sperimentazione animale prima e dopo la Direttiva del 2010 cfr. G. CIABURRI, *La sperimentazione sugli animali*, Bologna, 1956; R. D. RYDER, *Experiments on Animals*, in S. GODLOVITCH, R. GODLOVITCH, J. HARRIS (a cura di), *Animal, Men and Morals: an enquiry into the maltreatment of non-humans*, London, 1971; S. GARATTINI, *Problemi della vivisezione*, Atti del Convegno *Necessità e limiti della sperimentazione scientifica su animali. Aspetti etici e zoofili, tecnici, scientifici, didattici, legislativi*, Milano, 1972; R. D. RYDER, *Victims of Science*, London, 1975; R. D. RYDER, *Esperimenti sugli animali*, in T. REGAN, P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 41; S. GARATTINI, *La sperimentazione animale è tuttora necessaria per la salute degli uomini*, in *Federazione Medica*, Anno XLIV, gennaio 1991, I, 9; AA.VV., *Modelli sperimentali nella ricerca biomedica: aspetti tecnici e scientifici. Manuale pratico*, Pavia, 1994; L. LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (Legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, 271; E. FARINA, *La sperimentazione clinica*, in *Sanità pubblica*, anno XXII, n. 4, aprile 2002, 515; A. GUERINI, *Experimenting with Human and Animals: From Galen to Animal Rights*, Baltimore, 2003; I. R. PAVONE, *Animal Experimentation and Animal Welfare in the Context of the European Union: Reflections on the Directive 2010/63/EU and its Transposition in Italy*, in *Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2015, 75.

⁽⁵⁾ Sul principio delle 3 R cfr. W. M. S. RUSSELL, R. L. BURCH, *The Principles of Human Experimental Technique*, London, 1959. Questo principio venne enunciato nel 1959 da Russel e Burch e nel 1992 fu ristampata un'edizione speciale del testo originale, per il notevole interesse sollevato dalle idee espresse presso la comunità scientifica. Nel saggio, Russell e Burch proposero una nuova scienza volta a migliorare il trattamento degli animali da laboratorio e, nel contempo, a promuovere la qualità della ricerca negli studi che fanno uso di animali. Presentarono e diedero una definizione dei termini *replacement*, *reduction* e *refinement*, in seguito divenuti noti come "alternative" o "metodi alternativi" volti a ridurre al minimo l'eventuale dolore e sofferenza animale nella ricerca biomedica. Il principio delle 3 R afferma dunque la necessità per ogni sperimentazione animale, della verifica di metodi alternativi per **sostituire** (*replace*) gli animali; e/o per **ridurre** (*reduce*) al minimo il numero di animali impiegati e/o per **migliorare** (*refine*) le condizioni degli animali che devono essere necessariamente utilizzati, minimizzando lo stress e il dolore.

⁽⁶⁾ Il Decreto si occupa anche dello sviluppo, convalida, accettazione e applicazione dei "metodi alternativi", procedure volte a ridurre e/o evitare il ricorso all'utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica, tuttavia si evidenzia come, secondo gli ultimi dati riportati in Gazzetta Ufficiale, il numero di animali usati per fini sperimentali nel 2016 risulti in aumento rispetto al periodo precedente, per cui è evidente che il settore della ricerca alternativa debba ancora essere implementato. Cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60, del 13 marzo 2018, contenente i dati statistici sull'utilizzo di animali a fini scientifici relativi all'anno 2016.

normativa a quella degli altri Stati europei ⁽⁷⁾. Rispetto a tale fattispecie il Legislatore italiano appare incerto, in bilico tra le attuali previsioni europee e le garantiste normative nazionali precedenti tra le quali merita di essere ricordata e protetta la Legge n. 413 del 1993, fondamentale rispetto a quanto disposto in tema di obiezione di coscienza nelle pratiche di sperimentazione animale.

Il quadro brevemente illustrato evidenzia dunque uno stato di titubanza in materia di soggettività animale per cui, malgrado la statuizione contenuta nell'articolo 13 del Trattato Europeo, la legislazione nazionale (ma anche la stessa legislazione europea) non è stata realmente capace di concretizzare la senzietà animale.

In quest'ottica assumono dunque estrema importanza i Disegni di revisione costituzionale sui quali vengo audita, poiché è opportuna una riflessione sullo strumento da utilizzarsi per modificare la condizione giuridica degli esseri animali considerando che, fino ad ora, non sembra che lo strumento legislativo ordinario sia stato efficace al fine di costruire la c.d. soggettività giuridica animale.

La contemporanea presenza in questo momento di progetti volti a modificare sia la legislazione ordinaria che la Carta costituzionale va considerata con particolare favore in quanto foriera di una possibile sinergia costituzionale-legislativa rispetto alla questione animale, al fine di delineare finalmente la soggettività animale poiché l'affermazione costituzionale della dignità animale rappresenta una soluzione normativa convincente per conferire adeguato substrato giuridico alla definizione della soggettività animale che è ciò che effettivamente continua a mancare nell'ambito normativo del nostro Paese.

Agire sulla Costituzione inserendovi la soggettività giuridica animale non è un passo azzardato o impensabile, come dimostrano le scelte di alcuni Paesi che già hanno intrapreso questa strada: a

⁽⁷⁾ Sulla non conformità del recepimento italiano della Direttiva del 2010 si segnala la Procedura di infrazione 2016/2013 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Rispetto a tale procedura, nel marzo 2019, la XII^o Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha approvato la relazione programmatica 2019 del Ministero degli Affari Europei, con cui l'Italia si impegna a superare la non conforme applicazione della Direttiva così da evitare sanzioni e al implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, "*nel rispetto della normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione degli animali*". Dopo tale approvazione la procedura d'infrazione sembra quindi scongiurata.

tale proposito si ricordano l'articolo 80 della Costituzione della Confederazione Elvetica ⁽⁸⁾, l'articolo 20a della Grundgesetz tedesca ⁽⁹⁾, l'articolo 11-bis della Costituzione del Lussemburgo in seguito alla revisione del 1999 ⁽¹⁰⁾, così come l'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione della Repubblica di Slovenia ⁽¹¹⁾; oltre oceano vale la pena accennare alla Costituzione dell'India che si occupa di ambiente e animali agli articoli 48 e 48A ⁽¹²⁾.

La revisione costituzionale potrebbe quindi inaugurare una nuova fase nel rapporto essere umano - ambiente - essere animale: passando dalle mere politiche protezionistiche di tutela e di preservazione nell'interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino comune ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale dell'ambiente e l'affermazione della soggettività animale appaiono elementi fondamentali al fine di completare e realizzare il principio di eguaglianza.

L'affermazione costituzionale della dignità animale concluderebbe la *metamorfosi* giuridica degli esseri animali *trasformandoli* infine da *res* a *soggetti* il tutto nell'ambito di un'ottica biocentrica consentendo al Legislatore un maggior ambito di manovra.

⁽⁸⁾ **Art. 80 Costituzione elvetica:** “Protezione degli animali 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. 2 Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l'utilizzazione di animali; d. l'importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l'uccisione di animali. 3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione”.

⁽⁹⁾ **Art. 20a Grundgesetz:** “[Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali]. — Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.

[articolo] inserito dalla Legge di modifica del 27 ottobre 1994, I 3146 e successivamente modificato dalla Legge per la modifica della Legge fondamentale (Finalità pubblica della protezione degli animali) del 26 luglio 2002, I 2862”.

⁽¹⁰⁾ **Art. 11bis Costituzione del Lussemburgo:** “L'Etat garantit la protection de l'environnement humain et naturel, en œuvrant à l'établissement d'un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux”. (Révision du 2 juin 1999).

⁽¹¹⁾ **Art. 72 Costituzione della Repubblica di Slovenia:** “(sano ambiente naturale) Tutti hanno diritto, in conformità della legge, di vivere in un sano ambiente naturale. Lo Stato provvede a garantire un sano ambiente naturale. A tale fine la legge stabilisce le condizioni e i modi di svolgimento di attività economiche ed altre attività. La legge determina a quali condizioni e in che misura colui che ha causato un danno all'ambiente naturale è tenuto al risarcimento. La legge con apposite norme protegge gli animali contro i maltrattamenti o altra forma di crudeltà su di essi”.

⁽¹²⁾ **Artt. 48 e 48A Costituzione Indiana:** “48. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.

48A. The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country”.

Malgrado la considerazione sostanzialmente positiva rispetto ad una revisione costituzionale favorevole agli esseri animali è doveroso però anche puntualizzare che l’inserimento della dignità animale in Costituzione non può essere considerato come la panacea di ogni stortura giuridica poiché non sono poche le previsioni costituzionali rimaste sostanzialmente inattuata.

L’affermazione della soggettività animale potrebbe dunque giovare di una esplicita revisione costituzionale; ma per converso una revisione formale, seppur cara alla mia impostazione di costituzionalista, se non accompagnata da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale rischierebbe di tradursi in un’astratta formulazione che necessiterebbe ancora una volta di complicati equilibrismi giuridici e giurisprudenziali per trovare un *ubi consistam*.

In questo senso appare certamente auspicabile una revisione volta a modificare il quadro dei principi di riferimento non più intesi unicamente in senso antropocentrico, ma tale revisione deve essere necessariamente accompagnata da un parallelo cammino legislativo e culturale capace di raccogliere e realizzare la sollecitazione del riformatore costituzionale.

Entrando nello specifico dell’esame dei disegni di revisione costituzionale finora depositati, sin dalla prima lettura appare evidente che il primo pensiero dei proponenti è stato quello di costituzionalizzare la protezione dell’ambiente già da tempo oggetto di un vero e proprio “diritto dell’ambiente”⁽¹³⁾ a cui sembra appunto mancare solo un esplicito riconoscimento tra i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e solo alcuni si occupano anche della ‘questione animale’.

Dei quattro Disegni il **n. 1532**⁽¹⁴⁾ concerne unicamente l’ambiente senza coinvolgere gli esseri animali, limitandosi a prevedere l’inserimento della sola parola ‘ambiente’ nell’articolo 9 della Costituzione. In effetti tale formulazione appare eccessivamente riduttiva soprattutto pensando

⁽¹³⁾ Quale prima bibliografia di riferimento sul diritto dell’ambiente cfr. B. CARAVITA, *Diritto dell’ambiente*, Bologna, 2005; A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, *Diritto dell’ambiente*, Bari, 2008; R. FERRARA, C.E. GALLO (a cura di), *Trattato di diritto dell’ambiente*, Milano, 2014; N. LUGARESI, *Diritto dell’ambiente*, Padova, 2015; G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell’ambiente*, III ed., Torino, 2015; B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE, *Diritto dell’ambiente*, Bologna, 2016; M. CARDUCCI, *Natura (diritti della), Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento, Milano, 2017, 486.

⁽¹⁴⁾ Cfr. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, N. 1532 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa della Senatrice Gallone, comunicato alla Presidenza l’8 ottobre 2019, contenente “*Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*”.

agli attuali movimenti in favore dell'affermazione di una nuova coscienza ambientalista che non possono essere ignorati nel momento in cui si decide di mettere mano alla Costituzione.

Più dettagliati invece gli altri tre disegni presentati che mostrano approcci differenti e non sempre del tutto condivisibili.

Nel Disegno **n. 83** ⁽¹⁵⁾ ampio spazio è dedicato all'ambiente che viene declinato quale diritto della persona e della comunità e accanto ad esso si prevede la protezione della biodiversità promuovendo pure il rispetto per gli animali che in questa formulazione perdono però l'importante qualifica di esseri senzienti elaborata dal Trattato di Lisbona. La proposta è dunque eccessivamente circoscritta e ancora decisamente antropocentrica. Appare quindi necessaria una riformulazione in senso più ampio e in linea con quanto già affermato in sede europea.

Il Disegno di Legge costituzionale **n. 212** ⁽¹⁶⁾ è quello che appare formulato nella maniera più organica e completa e che rispetto agli esseri animali riprende la definizione di Lisbona di '**esseri senzienti**' promuovendo e garantendo il rispetto di un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche.

Nella formulazione proposta sarebbe però meglio sostituire la parafrasi "*La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il **rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche***" con:

*"La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il **rispetto e un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche**", in modo da garantire agli esseri animali, con tale formulazione, non solo il rispetto ma anche un'esistenza comunque dignitosa, tema di grande importanza considerando le condizioni in cui sono spesso costretti a vivere gli esseri animali negli allevamenti intensivi.*

⁽¹⁵⁾ Cfr. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, N. 83 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa della Senatrice De Petris, comunicato alla Presidenza il 23 marzo 2018, contenente "*Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*".

⁽¹⁶⁾ Cfr. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, N. 212 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa delle Senatrici De Petris, Cirinnà e Giammanco, comunicato alla Presidenza il 3 aprile 2018, contenente "*Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*".

Nell'ambito di questa proposta che, come già notato, appare quella più organicamente strutturata, meglio sarebbe anche eliminare l'esplicito riferimento alla persona e alla collettività nella protezione costituzionale dell'ambiente e valorizzare in modo più deciso l'innovazione dell'ingresso degli esseri animali nel testo costituzionale.

Il Disegno n. 1203 ⁽¹⁷⁾ propone la tutela dell'ambiente, degli animali e la promozione di uno sviluppo sostenibile, *anche* nell'interesse delle future generazioni. In tale formulazione risultano alquanto fumosi sia il richiamo allo sviluppo sostenibile che quello *anche* alle future generazioni, *anche* rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Tale ambiguità rimanda ad una impostazione marcatamente antropocentrica che dovrebbe invece essere superata dalla revisione costituzionale.

In estrema sintesi è certamente di grande importanza il fatto che finalmente l'ambiente e gli esseri animali siano arrivati all'attenzione del Legislatore costituzionale ma la formulazione contenuta nei diversi progetti risente ancora di uno spiccato antropocentrismo e procedendo in questa direzione si potrebbe perdere un'occasione importante, insomma la revisione deve essere più coraggiosa. Il rischio infatti è quello di duplicare l'impostazione di Lisbona dove alla grande affermazione della senzietà animale non segue alcun specifico contenuto giuridico.

I dubbi emergono rispetto alla volontà di volere definire l'ambiente quale diritto della persona dirigendosi verso una pericolosa personalizzazione che piegherebbe ancora una volta l'ambiente ai desiderata dell'essere umano. In tale ottica, sarebbe quindi preferibile aggiungere ai compiti della nostra Repubblica quello di *"tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi"* (ecosistemi al plurale) eliminando i riferimenti alla persona e alla collettività che rischiano di avallare usi sconsiderati delle risorse ambientali nel nome della convenienza degli esseri umani, come d'altronde accaduto fino ad ora.

⁽¹⁷⁾ Cfr. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, N. 1203 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del Senatore Perilli, comunicato alla Presidenza il 2 aprile 2019, contenente *"Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni"*.

Cambiare la prospettiva nella considerazione dell'ambiente non è impossibile, si ricorda ad esempio, che nel 2017 il Parlamento neozelandese ha riconosciuto il fiume Whanganui come persona giuridica ponendo fine ad una battaglia legale durata oltre 150 anni. Il fiume sacro per la comunità Maori è diventato così a tutti gli effetti un soggetto di diritto e quindi difeso da apposite figure (non dissimili dai nostri tutori o curatori per gli esseri umani non ancora dotati di capacità d'agire o per quelli non propriamente paradigmatici) quali un rappresentante del governo e un membro della comunità Maori.

Ma il caso neozelandese non costituisce una rarità assoluta poiché nello stesso periodo anche in India il fiume Gange e lo Yamuna sono stati definiti come “*entità viventi con lo statuto di persone morali*” dall'alta Corte dello Stato himalayano dell'Uttarakhand. Tale riconoscimento consente agli abitanti del territorio di poter adire un tribunale a nome dei due fiumi e dunque, difenderne gli interessi nel caso in cui quest'ultimi fossero messi in pericolo da attività umane che nella regione sono particolarmente intense.

Questi esempi disegnano un diritto dell'ambiente anche al di sopra o al di là dell'interesse umano presente e futuro all'ambiente, un rimodellamento delle categorie giuridiche che appare maggiormente in sintonia con una visione eco-centrata.

Le tematiche ambientali sono estremamente importanti anche per i Paesi dell'America Latina: il caso ecuadoregno e quello boliviano sono paradigmatici in tal senso ⁽¹⁸⁾. Nel 2008 infatti, l'Ecuador è stato il primo paese ad introdurre costituzionalmente il diritto della “*natura o Pacha Mama, dove si riproduce e si realizza la vita, (...) al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi*” (articoli 71 e seguenti) ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Cfr. S. BALDIN, *La rifondazione di Ecuador e Bolivia e l'emersione costituzionale della tradizione meticcica*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 3 ottobre 2013; S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, Gennaio 2014, n. 10, 25.

⁽¹⁹⁾ **Capitolo settimo Diritti della natura Art. 71.-** *La natura o Pacha Mama, dove si riproduce e si realizza la vita, ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi. Ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere dall'autorità pubblica l'osservanza dei diritti della natura. Per applicare e interpretare questi diritti saranno osservati i principi stabiliti dalla Costituzione, secondo le circostanze. Lo Stato incentiverà le persone fisiche e giuridiche e i collettivi a proteggere la natura, e promuoverà il rispetto di tutti gli elementi che formano l'ecosistema.*

Art. 72.- *La natura ha diritto ad interventi di riparazione. Tali interventi saranno indipendenti dall'obbligo che hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di risarcire gli individui e i collettivi che dipendono dai sistemi naturali danneggiati. Nei casi di impatto ambientale grave o permanente, inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili, lo Stato stabilirà i meccanismi più efficaci per la riparazione, e adotterà le misure adeguate per mitigare o eliminare le conseguenze ambientali nocive.*

In senso simile la Bolivia, nel 2010 ha approvato una legge sui “*diritti della Madre Terra*” attribuendo alle risorse naturali un diritto alla rigenerazione, alla vita e alla diversità.

Queste innovazioni appaiono oggi ancor più significative se riflettiamo su quanto sta avvenendo nell’Amazzonia di Bolsonaro dove dal punto di vista areale solo nel luglio scorso sono scomparsi 1.345 kmq, un terzo in più rispetto al precedente record mensile sotto l’attuale sistema di monitoraggio del sistema satellitare Deter B, iniziato nel 2015. Secondo l’Institut Nacional d’Indagacions Espacials (INPE), un centro di ricerca specializzato in analisi fotosatellitari (il cui direttore Ricardo Galvão, licenziato proprio da Bolsonaro) solo in agosto si sono verificati 71.497 incendi di medie e grandi dimensioni. La più grande foresta pluviale del mondo sta dunque andando verso un punto di non ritorno oltre il quale si rischia di compromettere l’intero ecosistema condannando irrimediabilmente piante e animali alla scomparsa.

Il rapporto che intercorre tra diritto e ambiente è sempre stato caratterizzato da uno sbilanciamento nei confronti degli interessi economici che provengono dall’utilizzo e dallo sfruttamento di quest’ultimo considerato in un’ottica meramente antropocentrica e non in quanto possibile soggetto del diritto. Si pensi ad esempio alle difficoltà del riconoscimento, nell’ambito del diritto internazionale dell’ambiente, del cosiddetto “*pure ecological damage*” in caso di valutazione (e riparazione) di un danno ambientale.

In questo momento potrebbero essere maturi i tempi per costruire un’ottica nuova, un’ottica in cui anche la nostra Repubblica si assuma il compito di proteggere, tutelare e salvaguardare l’ambiente in quanto tale e non in relazione alle aspettative della persona umana e della collettività, aspettative che purtroppo fino ad ora hanno condotto ad una situazione ambientale davvero critica.

Nello stesso senso ritengo andrebbe considerato l’inserimento della dignità animale in Costituzione. Non servono infatti dichiarazioni di principio sulla falsariga di Lisbona, dichiarazioni che affermano la senzietà animale consentendo però che gli stessi esseri animali

Art. 73.- *Lo Stato adotterà misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all’estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all’alterazione permanente dei cicli naturali. È proibita l’introduzione di organismi e di materiale organico e inorganico che possano alterare in modo definitivo il patrimonio genetico nazionale.*

Art. 74.- *Le persone, le comunità, i popoli e le nazionalità avranno diritto a godere dell’ambiente e delle ricchezze naturali che rendono possibile il buon vivere. I servizi ambientali non saranno suscettibili di appropriazione; la loro produzione, prestazione, uso e godimento saranno regolati dallo Stato.*

siano usati, torturati ed uccisi per divertire gli umani se questo corrisponde alle tradizioni culturali di un Paese. Se si è esseri senzienti non lo si può essere a metà, la paradossale categoria delle *res senzienti* a cui oggi appartengono gli esseri animali non trova giustificazioni giuridiche se non nella miopia dell'antropocentrismo giuridico e per questo serve un Legislatore costituzionale coraggioso che indossi nuove lenti e definisca chiaramente gli esseri animali quali esseri senzienti affidandone la tutela e la protezione alla Repubblica.

Il diritto deve riuscire ad abbandonare l'approccio 'difensivo' costruito nei confronti degli esseri animali, approccio ancora condizionato dalla inaccettabile considerazione cartesiana degli animali quali esseri mancanti di razionalità, in grado di agire solo in base all'istinto, esseri che non possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive tipiche umane e soprattutto della capacità di linguaggio e per questo non appare di alcuna utilità riconoscere loro soggettività giuridica. Considerare la consapevolezza di sé e la capacità linguistica caratteristiche necessarie per essere 'soggetti del diritto' conduce al pericoloso paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà potrebbero risultare privi di tutela giuridica, si pensi ai c.d. esseri umani non propriamente 'paradigmatici' che anche nei casi in cui non sono in grado di reclamare i propri diritti ed avanzare pretese sono comunque dotati di capacità giuridica, titolari di veri e propri diritti per l'utilizzo dei quali vengono, ove necessario, coadiuvati da apposite figure quali tutori e curatori⁽²⁰⁾.

L'esclusione degli esseri animali dai soggetti del diritto in quanto esseri non paradigmatici confligge quindi, a parere di chi scrive, con l'esistenza stessa del principio di eguaglianza e con il trattamento riservato ad altri esseri non paradigmatici che hanno però natura umana.

Un ulteriore possibile ostacolo rispetto al riconoscimento della soggettività animale concerne le difficoltà relative al novero dei diritti eventualmente ascrivibili agli esseri animali, tuttavia anche questo impedimento appare pretestuoso e potrebbe essere facilmente superato concentrandosi sui diritti della personalità -cioè quelli congiunti agli interessi di cui esseri umani non paradigmatici ed anche esseri animali sono portatori- diritti numericamente limitati e di facile definizione tra cui spicca il diritto alla vita, che trova quale suo fondamento i desideri, gli scopi e le diverse

⁽²⁰⁾ A tale proposito cfr. C. ANSTÖTZ, *Gli umani con gravi disabilità mentali e i grandi antropoidi: un confronto*, in P. CAVALIERI, P. SINGER (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Milano, 1994, 189.

propensioni e preferenze che appartengono ad ogni essere vivente. E' pur vero che il diritto alla vita degli esseri animali si presenta allo stato attuale quale diritto relativo, un diritto *prima facie*, non assoluto, in quanto esistono delle circostanze in cui esso può essere disatteso poiché il bilanciamento con alcuni interessi umani comporta inevitabilmente la soggezione del primo ai secondi, ma la relativizzazione del diritto alla vita animale non dovrebbe tradursi nel rimettere l'esistenza animale alla completa discrezionalità umana, bensì dovrebbe condurre alla determinazione di un contenuto minimo inviolabile, che non potrà in nessun caso essere sacrificato, stabilendo con chiarezza quali interessi umani in eventuale conflitto con quelli animali sono destinati a prevalere, assicurando in tal modo agli esseri animali una vita dignitosa, libera il più possibile da inutili sofferenze e consona alla proprie caratteristiche etologiche ⁽²¹⁾.

È questo equilibrio che dovrebbe costituire l'obiettivo del legislatore costituzionale, capace finalmente di abbandonare il rassicurante antropocentrismo giuridico per procedere all'ampliamento della categoria dei diritti anche oltre la barriera della specie, al fine di costruire un sistema normativo nuovo in cui alla giuridicità umana si affianchi quella animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi. Così facendo la dignità costituzionale degli esseri animali andrebbe ad identificare qualcosa di differente rispetto alla dignità umana: si realizzerebbe non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un'eguaglianza parziale che,

⁽²¹⁾ La possibilità di 'relativizzare' dal punto di vista giuridico il diritto alla vita non deve essere considerata con sospetto poiché tale relativizzazione esiste già, seppure con i dovuti accorgimenti, per quanto concerne la vita umana. A partire da Tommaso d'Aquino tutti coloro che hanno studiato e difeso i diritti umani e fondamentali, pur nelle diverse impostazioni, considerano il diritto alla vita come il primo tra i diritti fondamentali, salvo poi dividersi sulla identificazione dei momenti in cui comincia e in cui finisce la vita. Il diritto alla vita inoltre appare solennemente proclamato in tutte le Carte internazionali e sovranazionali che rappresentano la base da cui nascono gli strumenti di tutela dei diritti umani di cui disponiamo nel mondo occidentale: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come noto, la Costituzione italiana non prevede una disposizione che riconosca espressamente il diritto alla vita, poiché le nostre madri e padri Costituenti - analogamente a quanto avvenuto rispetto alla "dignità umana" - non hanno voluto sintetizzare in un'unica previsione concetti che appartengono, come ha ricordato la Consulta con la Sentenza n. 1146 del 1988, "*all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione*". Ciò comporta che la tutela del diritto alla vita, come in molte occasioni ha affermato la Corte costituzionale, si deve considerare insita nella nostra Carta fondamentale e, in particolare, garantita nell'articolo 2 da cui si desume che tale diritto, inteso nella sua estensione più lata, è da iscriversi tra i diritti inviolabili. Il riconoscimento del diritto alla vita a livello statale ed internazionale non impedisce però il suo temperamento in diverse ipotesi che vanno dalla pena di morte, all'esercizio del diritto di difesa, all'interruzione della gravidanza fino all'esercizio dell'autodeterminazione per porre fine ad un'esistenza non considerata più dignitosa e consona rispetto alla natura umana. Il diritto alla vita quindi, seppure primo tra i diritti inviolabili presenta profili di 'violabilità' legalizzata anche per lo stesso essere umano.

attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, sarebbe in grado di mediare tra interessi umani e taluni interessi animali. Ciò che verrebbe a mutare non sarebbe tanto il catalogo dei diritti, né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli di sensibilità differenziati. In questo senso la soluzione della revisione costituzionale potrebbe rappresentare un traguardo a cui tendere al fine dell'affermazione della soggettività animale, ma se tale revisione si presenterà poco chiara e sostanzialmente antropocentrica allora non produrrà alcun risultato positivo.

È purtroppo evidente come l'evoluzione giuridica degli esseri animali stenti a decollare ovunque. Si ricorda come recentemente ci siano stati alcuni tentativi volti a conferire status giuridico ad alcuni specifici esseri animali: nel 2014 la Corte Suprema di New York ha rifiutato di riconoscere allo scimpanzé Tommy lo status di persona giuridica in quanto, secondo il parere espresso, gli animali godono solo di diritti e non doveri, possibilità questa che contrasta con lo status di persona giuridica ⁽²²⁾. Respinta, pochi anni prima da un Tribunale di San Diego, nel 2011, anche la richiesta del Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) che aveva intentato una causa contro il gestore del parco marino Seaworld relativamente a cinque orche catturate e detenute “in schiavitù”.

Sono casi in cui si chiede di andare oltre il concetto di persona umana e di elaborare finalmente quello di **'persona non umana'** con relativo status giuridico, ma il tribunale di New York ha sottolineato come la condivisione di capacità “*non si traduce nella capacità o abilità degli*

⁽²²⁾ Tommy è uno scimpanzé di 26 anni che vive nello stato di New York, costretto in una gabbia di cemento e acciaio. Da anni è al centro di una battaglia legale per la sua liberazione avviata da Nonhuman Rights Project (NhRP), un'organizzazione senza scopo di lucro che vuole ottenere la modifica dello status legale di alcuni animali, in modo che non siano considerati proprietà, ma persone. Il cambiamento renderebbe più semplice la liberazione degli animali tenuti in cattività come Tommy, e porterebbe con sé grandi implicazioni morali, etiche, filosofiche e giuridiche. Le leggi americane, così come quelle italiane del resto, distinguono sostanzialmente tra due entità giuridiche: “persone” e “cose”, senza la possibilità di avere definizioni intermedie. Una persona ha dei diritti, compreso quello dell'*habeas corpus*, che tutela dall'essere reclusi senza una giusta motivazione legale. Una ‘cosa’ non ha questo diritto, Tommy per la legge è una ‘cosa’ di proprietà di un umano e poco conta che come scimpanzé sia uno degli esseri animali più simili a noi umani e si comporti *come* una persona riconoscendosi allo specchio, utilizzando un sistema di linguaggio dei segni per comunicare, collaborando per ottenere risultati e instaurando rapporti di amicizia complessi e articolati. Il problema è che il diritto utilizza il concetto di “persona” e quello di “essere umano” in modo intercambiabile, ma in realtà “umano” e “persona” non sono equivalenti. Se esistono, come esistono, le persone giuridiche difficilmente si può comprendere cosa impedisca che vengano riconosciute giuridicamente altre ‘persone non umane’ come gli esseri animali attribuendo loro un preciso *status* giuridico.

scimpanzè, come per gli umani, di essere portatori di diritti o di essere legalmente responsabili delle loro azioni”, e ancora “la missione dei richiedenti è senz'altro lodevole ma riconoscere diritti legali agli animali, compreso quello del rilascio dalla custodia previsto dal principio dell'habeas corpus, è un obiettivo più adatto al campo legislativo”.

Pressochè contemporanea ma in senso diametralmente opposto la pronuncia della Suprema Corte di Buenos Aires rispetto alla personalità giuridica dello scimpanzé Cecilia per la quale si stabilisce che in considerazione della senzietà di questo essere animale, capace di provare ed esternare -anche senza parlare- sentimenti ed emozioni simili a quelle degli umani, sia necessario riconoscerla come “*persona non umana portatrice di diritti fondamentali*” (23). Viene dunque rigettata la considerazione legale operata dal Codice Civile che ritiene gli esseri animali quali “cose semimobili” perché gli animali non sono oggetti inanimati ma **sono esseri senzienti, capaci di provare emozioni. Ancora, la giudice del caso in questione va oltre respingendo le possibili obiezioni di coloro che potrebbero rimarcare la mancanza di volontà e l'incapacità linguistica degli esseri animali, e li paragona** ai soggetti umani incapaci i cui diritti sono esercitati dai loro rappresentanti legali per cui, allo stesso modo, i diritti degli animali potrebbero essere esercitati dalle ONG, dagli organi di Stato e da qualsiasi persona che abbia un interesse collettivo e/o diffuso al riguardo. Si sottolinea che non era solo la grandezza della gabbia in cui viveva Cecilia ad essere in discussione poiché la giudice si chiede se una gabbia di dimensioni maggiori avrebbe potuto essere un luogo adeguato per Cecilia, ma a tale quesito dà una risposta negativa sostenendo che Cecilia è un **oggetto non umano portatore di diritti** e, come tale, **possiede il diritto inalienabile di vivere nel suo habitat** per cui non può essere utilizzata come una cosa solo per intrattenere le persone. Così argomentando si è stabilito **che, essendo Cecilia un soggetto non umano portatore di diritti, doveva essere trasferita dallo zoo di Mendoza al**

(23) Cecilia è una scimpanzé di 19 anni che viveva allo zoo di Mendoza in Argentina, ma, dopo la morte di due suoi compagni, era rimasta da sola nella gabbia. Così una ONG locale ha deciso di aprire una causa per lei, perché era “depressa dalla solitudine, in pochi metri di spazio”. La svolta è arrivata quando una giudice argentina, Maria Alejandra Mauricio, ha accettato di applicare in suo favore l'*habeas corpus*, principio giuridico fondamentale che nel diritto anglosassone tutela l'inviolabilità della persona, ora concesso anche a un primate differente dall'essere umano. In questo modo è stato stabilito che anche Cecilia è un soggetto di diritto e non un oggetto. Nella sentenza la giudice spiega che: “*non è possibile negare che questi grandi primati, come gli scimpanzé, sono esseri senzienti, e per questo soggetti a diritti. Come quello fondamentale a nascere, vivere, crescere e morire nell'ambiente proprio alla loro specie. Non sono oggetti da esposizione come accade negli Zoo neanche fossero opere artistiche create dall'uomo*”. Una sentenza definita “storica” dalle associazioni animaliste perché per la prima volta stabilisce che anche i primati non umani hanno diritto a leggi specifiche che li proteggano dalla commercializzazione e dagli affari dei giardini zoologici riconoscendo i loro diritti di base.

santuario di Sorocaba in Brasile al fine di poter vivere nel suo ambiente e nelle condizioni proprie della sua specie.

Si segnala come questa importante pronuncia non sia la prima in questo senso: infatti già alcuni anni prima la giustizia argentina aveva stabilito un importante precedente rispetto ad un esemplare di orango di nome Sandra “prigioniera” per 28 anni nello zoo di Buenos Aires. Sandra è stata il primo primate definito **persona non umana**, liberata dalla sua condizione di prigionia e destinata ad una nuova vita consona alle proprie caratteristiche etologiche. La sua liberazione in una riserva di oltre 40 ettari in Florida è avvenuta proprio quest’anno.

Gli esempi possono proseguire ricordando che nel 2013 l’India ha riconosciuto i delfini quali persone non-umane, rendendo tra l’altro illegali gli spettacoli negli acquari. La pronuncia del 31 maggio 2019 resa dalla High Court dello Stato del Punjab e dell’Haryana va oltre affermando: *“The entire animal kingdom including avian and aquatic are declared as legal entities having a distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person. All the citizens throughout the State of Haryana are hereby declared persons in loco parentis as the human face for the welfare/protection of animals”* ⁽²⁴⁾. In tal modo l'intero regno animale sembra essere considerato quale entità giuridica connotata di personalità con relativi diritti. Tutti i cittadini in tutto lo Stato di Haryana sono conseguentemente persone dichiarate in *loco parentis* come volto umano per il benessere/protezione degli animali. Ancora, nel 2007 le isole Baleari, provincia autonoma spagnola, hanno messo a punto la prima legislazione al mondo che riconosce i diritti legali di tutte le grandi scimmie, che non possono quindi essere imprigionate o utilizzate neppure per scopi medico-scientifici. Infine, nel 1999, la Nuova Zelanda ha garantito a 5 specie di grandi scimmie alcuni diritti fondamentali, tra cui il divieto di impiegarli per la ricerca o l’insegnamento.

Il cammino legislativo verso il riconoscimento delle persone non umane dunque è cominciato, certo si prospetta ancora lungo e probabilmente in salita ma credo che il punto di partenza dei disegni di revisione costituzionale rispetto ai quali sono stata audita sia davvero importante, e per questo appare fondamentale un’ulteriore riflessione che conduca probabilmente alla redazione di un unico Progetto di revisione capace di affermare la dignità animale in maniera chiara, univoca e

⁽²⁴⁾ Cfr. High Court of Punjab & Haryana, CRR-533-2013, 31.05.2019, nel caso *Karnail Singh and others Versus State of Haryana*.

coraggiosa, aggiungendo in tal modo un tassello imprescindibile nella realizzazione del principio di eguaglianza anche al di là della barriera della specie. Solo procedendo in tal modo la modifica dell'articolo 9, e conseguentemente dell'articolo 117 in materia di competenze Stato-Regioni, potranno dare vita ad un diritto costituzionale ecologico rispondendo concretamente alle necessità sempre più impellenti dell'ecosistema che ci circonda.